

**Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323**

**Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore**

**(in GU 9 settembre 1998, n. 210)**

**Art.13 (Certificazioni)**

1. (Regolamento) La certificazione rilasciata in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento ricomprese nel curriculum degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i crediti formativi documentati in sede d'esame.

2. Qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.

3. I modelli per le certificazioni di cui al comma 1 sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.